

STATUTO

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata Associazione Culturale-Musicale-Artistica Gli Stronati ETS

Sede

- La sede sociale dell'associazione è: via Fedele Bianchini, 5 62100 Macerata

Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare, essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale, pittorica e fotografica e gli artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, rivolti anche a terzi, nei settori della cultura, della musica, del turismo, dell'arte e dello spettacolo che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci. Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, della musica, della pittura, della fotografia, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in genere.
- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Art. 5. Attività di interesse generale

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, di pittura, di fotografia, di trucco, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, di pittura, di fotografia, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche e video, convegni, conferenze, seminari, stages, mostre, spettacoli itineranti, concorsi di canto, di musica, di pittura e di fotografia sia per i soci che per gli esterni ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, della pittura e della

fotografia sia tra gli adulti che tra i giovani. In tale ambito l'associazione potrà produrre registrazione radiotelevisive e/o discografiche audio-video e materiale editoriale;

b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, mostre, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica alla pittura e alla fotografia, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica;

c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;

d) svolgere attività editoriale letteraria, pittorica, fotografica e musicale, produzione e post-produzione audiovisive per programmi radiotelevisive e/o discografiche, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

e) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali e mostre per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; d'ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statuari;

f) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica, di pittura e di fotografia e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche, videoteche;

g) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti, poeti, pittori del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali e pittoriche di ieri e di oggi senza limiti territoriali;

h) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, pittorica e fotografica e degli Artisti/Soci; A tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci e video, aprire siti internet e utilizzare social network a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

i) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;

l) promuovere ed organizzare anche in collaborazione con gli Enti e/o terzi, in contatto con l'Università e con altre Associazioni, convegni, conferenze, progetti, momenti di riflessione, di formazione e di studio. Inoltre promuovere e organizzare raccolta fondi;

m) stipulare convenzioni con le Università, Scuole, Associazioni culturali italiane e/o estere, Società, Enti pubblici e privati, per il conseguimento dello scopo sociale;

n) l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e vendere biglietti per gli spettacoli.

o) Tutte le esibizioni, le mostre e quant'altro organizzato sarà pubblico e non riservato ai soli soci.

- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Associati

- Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Modalità di associazione

- I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.
- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri degli Associati

- Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede operativa della stessa Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza.
- La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

- La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
- I consiglieri durano in carica 10 anni e sono rieleggibili.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica.
- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i soci.

- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

- L'Associazione può avvalersi di volontari sia soci che non soci nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Entrate e Proventi

- L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Patrimonio e assenza di scopi di lucro

- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio sociale e di esercizio

- Entro il 30/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs 117/2017, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno.

- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - 1) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: o deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - 1) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - 2) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
 - 3) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - 4) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Assemblea degli Associati

- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
- L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di **dieniego** di adesione e di esclusione dall'associazione ;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, **dall'atto** costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o **dello** statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la **fusione** o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, **dall'atto** costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui **medesimi**.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno **in via** ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata **in via** straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati ordinari iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali **modifiche** statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.
- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - 1) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la **legittimazione** degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i **risultati** della votazione;
 - 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire **adeguatamente** gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla **discussione** e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Presidente

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- Il presidente viene nominato all'interno del consiglio direttivo fra i consiglieri eletti.

Organo di controllo

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Organo di revisione

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Norma di rinvio

- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Alessandro Ballio

Stefano Berti

Stefania Pollotta